

CIRCOLARE

N.05/2025 DEL 03/02/2025

COMPENSI INCASSATI DA PROFESSIONISTI - NOVITA'

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo Vi è **un'importante riforma** introdotta dal D.lgs. 192/2024 che riguarda i compensi pagati da clienti o committenti che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (quali, ad esempio, società, imprese individuali e altri professionisti).

Nel caso in cui le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto medesimo, **devono essere imputati al periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.**

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del DPR 600/73, **la ritenuta si intende effettuata "all'atto del pagamento"** della prestazione. A tali fini, per il cliente, rileva il momento in cui detto versamento è stato effettuato, vale a dire quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.

Esempio:

Si supponga che una società abbia impartito un ordine di bonifico venerdì 29 dicembre 2024 per il pagamento di una prestazione e l'accredito della somma sul conto corrente del professionista sia intervenuto martedì 2 gennaio 2025. Oppure si supponga che la società abbia emesso un assegno in data venerdì 29 dicembre 2024 e il professionista abbia versato tale assegno sul proprio conto in data 2 gennaio 2025.

ANTE RIFORMA

In tale ipotesi, il committente doveva indicare il compenso erogato e la ritenuta d'acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all'anno 2024, atteso che le somme erano uscite dalla propria disponibilità in tale anno. Invece, il professionista dichiarava l'emolumento nell'anno di percezione e indicava la ritenuta subita nel modello REDDITI relativo all'anno 2025, posto che per lui il provento concorreva alla formazione del reddito di lavoro autonomo in tale anno.

DOPO RIFORMA

Sempre in tale ipotesi, il cliente deve indicare il compenso erogato e la ritenuta d'acconto operata nella Certificazione Unica e nel modello 770 relativi all'anno 2024, poiché che le somme sono uscite dalla propria disponibilità in tale anno. Per effetto della riforma, anche per il professionista il compenso percepito diviene tassabile nel periodo d'imposta in cui sussiste, per il sostituto, l'obbligo di operare la ritenuta ovvero l'anno 2024 e deve essere dichiarato nel modello REDDITI relativo all'anno 2024 e non più in quello relativo all'anno 2025.

La modifica intende evitare lo sfasamento temporale tra il momento di effettuazione e quello di scomputo della ritenuta.





Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DLgs. 192/2024, tale modifica si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024

Pare opportuno sottolineare ***che nulla cambia rispetto al passato se il cliente è un privato*** e, come tale, non riveste la qualifica di sostituto d'imposta. In questo caso, continuano a operare le regole consuete.

Così, se un privato paga una determinata prestazione tramite bonifico eseguito martedì 31 dicembre 2024 e la somma è accreditata sul conto del professionista giovedì 2 gennaio 2025, per quest'ultimo il compenso sarà imponibile nel 2025 e andrà dichiarato nel modello REDDITI 2026 (e non nel modello REDDITI 2025, come accadrebbe, invece, se il cliente fosse un sostituto d'imposta).

Appare necessario che il professionista, al fine di rispettare la nuova procedura, relativamente agli incassi percepiti nelle prime settimane di ogni anno (a partire dal 2025) richieda al cliente la data in cui è stato effettuato il bonifico o verificare, in caso di pagamento mediante assegno, la data dello stesso e successivamente comunicare tali estremi al Ns. Studio al fine di imputare correttamente tali importi ***al medesimo periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di effettuazione della ritenuta da parte del cliente*** .

